

2018

L'amministratore di sostegno



*COMMISSIONE STUDIO ATTIVITA'
AUSILIARIE DI GIUSTIZIA*

*ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI PISA*

INDICE

1. La figura dell'Amministratore di Sostegno	pag. 3
2. Chi può chiedere la nomina dell'Amministratore di Sostegno	pag. 4
3. Come e quando si presenta il ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno	pag. 4
4. Contenuto del decreto di nomina	pag. 5
5. La scelta dell'Amministratore di Sostegno	pag. 5
6. Poteri e doveri dell'Amministratore di Sostegno	pag. 6
7. Gli atti compiuti in violazione di legge dall'Amministratore di Sostegno o dal beneficiario	pag. 8
8. Cessazione e sostituzione dell'Amministratore di Sostegno	pag. 8
9. Il compenso per l'Amministratore di Sostegno	pag. 9
Allegato 1	
Fac-Simile di un ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno	pag. 11
Allegato 2	
Fac-Simile di Rendiconto	pag. 13

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. La figura dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è una persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare che ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Si tratta di una figura innovativa introdotta con la **Legge n. 6/2004** che ha lo scopo di garantire una sorta di "protezione giuridica", senza tuttavia limitarne in modo eccessivo la capacità di agire, a chi versa in una situazione di difficoltà a provvedere ai propri interessi perché **privo in tutto o in parte di autonomia**.¹

L'istituto dell'Amministrazione di Sostegno si affianca agli istituti di tutela dell'interdizione e dell'inabilitazione. Rispetto a questi ultimi, l'Amministrazione di Sostegno si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare, per quanto possibile, la capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona non può compiere autonomamente. Il soggetto beneficiario, pertanto, conserva la capacità di agire con le precisazioni e le eccezioni indicate nel decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina infatti contiene precise indicazioni circa gli atti "che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno" o di quelli che l'Amministratore di Sostegno "ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario". L'Amministratore di Sostegno agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (articolo 408 c.c.). Riassumendo, le principali innovazioni introdotte con questo istituto giuridico sono:

- personalizzazione delle misure da applicare: la protezione viene calibrata sulle esigenze concrete ed attuali della persona;
- conservazione della capacità di agire: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'A.d.S. (art. 409 c.c.);
- attenzione alla persona: la scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (art. 407 c.c.).

¹Legge 9 gennaio 2004, n. 6: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali. (*GU n.14 del 19-1-2004*). Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004

2. Chi può chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno

Possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno:

- ✓ lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato)
- ✓ il coniuge
- ✓ la persona stabilmente convivente
- ✓ i parenti entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini
- ✓ gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore
- ✓ il pubblico ministero
- ✓ il tutore o il curatore

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

3. Come e quando si presenta il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 6/2004, finalità della legge è quella di tutelare "le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Si può ricorrere all'intervento dell'Amministratore di Sostegno anche per fronteggiare incapacità totali o parziali derivanti da situazioni di grave disagio sociale, in un contesto caratterizzato da mancanza di reti familiari e sociali: condizione necessaria è che vi sia **un interesse attuale e concreto al compimento di atti** per i quali è fondamentale l'amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo. Ad esempio il ricorso all'Amministrazione di Sostegno è consigliato quando il soggetto non sia in grado di utilizzare i normali strumenti di delega, come la delega/cointestazione sul conto corrente, procura notarile, delega per la riscossione degli emolumenti.

Relativamente alla possibilità di richiedere un Amministratore di Sostegno in favore di un minore d'età, l'articolo 3 della legge 6/2004 prevede che "il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta". Pertanto, il ricorso per l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno può essere proposto non appena il minore di età ha compiuto 17 anni. L'amministrazione, tuttavia, è esecutiva solo con il raggiungimento del diciottesimo anno di età.²

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato. Sul punto, così, si è pronunciata la Suprema Corte sancendo *"il principio in base al quale il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si*

² "Linee guida in materia di amministratore di sostegno" realizzate dal Gruppo di lavoro Volontaria Giurisdizione coordinato dal Tribunale di Milano e composto da Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Asl Milano, Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Consiglio Notarile di Milano (Febbraio 2015).

richiede l'intervento dell'amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio" (Cass. Civ. Sentenza n. 25366/2006).

Nel caso in cui si decida di ricorrere all'assistenza di un legale, l'orientamento giurisprudenziale ammette la possibilità per il beneficiario di poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato solo nel caso in cui l'assistenza tecnica sia indispensabile.³

La domanda, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente **al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente**. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza – ricorso, alla nomina con **decreto motivato immediatamente esecutivo**.

4. Contenuto del decreto di nomina

Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell'art. 405 c.c., l'indicazione:

- "1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;*
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;*
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;*
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;*
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;*
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario".*

5. La scelta dell'amministratore di sostegno

I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono contenuti nell'art. 408 c.c.:

"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata [...]".

E, ancora, dispone:

"Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (leggi persona giuridica), al cui legale rappresentante,

³ Corte di cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 marzo 2013, 6861 pres. Luccioli - est. San Giorgio

ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".

Nella **scelta della persona da nominare** amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

- ✓ il coniuge che non sia separato legalmente
- ✓ la persona stabilmente convivente
- ✓ il padre, la madre
- ✓ il figlio
- ✓ il fratello o la sorella
- ✓ il parente entro il quarto grado
- ✓ il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Tuttavia si possono presentare situazioni nelle quali **la scelta di un terzo soggetto professionale ed estraneo alla famiglia si rileva particolarmente opportuna**: ad esempio **in presenza di patrimoni ingenti, la cui gestione richiede un professionista qualificato, oppure nei casi non infrequenti di gravi conflitti tra i parenti del beneficiario**.

In tali circostanze, quindi, sempre più frequentemente si assiste alla nomina di professionisti del diritto e/o dell'economia: la tendenza è confermata dal fatto che sia il Tribunale di Milano che, successivamente, quello di Varese, hanno istituito un apposito elenco di professionisti disponibili a ricoprire tale incarico: il Tribunale di Milano ha stipulato altresì nell'anno 2017 un protocollo d'intesa con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili locale, per disciplinare la collaborazione che questi ultimi già prestano alle attività di competenza della Volontaria Giurisdizione, nella gestione delle amministrazioni di sostegno e delle tutele.

E' inoltre opportuno evidenziare che non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno. Ai sensi dell'art. 408 c.c.: *"Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario"*.

6. Poteri e doveri dell'Amministratore di sostegno

Passiamo ora ad esaminare **quali sono i poteri e doveri cui è tenuto l'amministratore di sostegno**.

Le norme di riferimento sono **l'art. 409 e l'art. 410 c.c.**.

Ai sensi dell'art. 409 c.c.: *"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana"*.

I poteri

Dal tenore letterale della disposizione riportata si evince che gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:

1) **atti di ordinaria amministrazione:** (si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);

2) **atti di straordinaria amministrazione:** (si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio...) per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.

Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.

Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.

Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito una serie di possibili compiti attribuibili all'amministratore di sostegno:

- ✓ apertura di c/c o di libretti postali o bancari
- ✓ disbrigo di pratiche pensionistiche o burocratiche in genere
- ✓ riscossione di capitali e di somme a titolo retributivo, pensionistico o di invalidità
- ✓ prelievi dal conto corrente
- ✓ reimpiego delle somme acquisite o utilizzo delle somme già disponibili per investimento e finanche per l'istituzione di un trust avente come trustee l'amministratore
- ✓ pagamento delle utenze
- ✓ presentazione delle dichiarazioni dei redditi
- ✓ presentazione di richieste, dichiarazioni e sottoscrizioni a privati e ad enti, pubblici e non
- ✓ stipulazione di contratti di locazione, disdette e proroghe
- ✓ stipula e cura dell'esecuzione di contratti di lavoro con colf, badanti o Cooperative di servizi
- ✓ ripianamento di posizioni debitorie
- ✓ consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni
- ✓ alienazione di beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento
- ✓ assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del beneficiario e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio
- ✓ accettazione di un'eredità o rinuncia alla stessa
- ✓ accettazione di donazioni o legati
- ✓ promozione di cause
- ✓ stipula di transazioni
- ✓ partecipazione ad assemblee di società o di condominio
- ✓ divisioni o relativi giudizi.

I doveri

Quanto ai doveri l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:

- ✓ tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario
- ✓ deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- ✓ deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso

- ✓ è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti

Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente - annualmente, semestralmente... - in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l'attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.

7. Gli atti compiuti in violazione di legge dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario

Secondo quanto dispone l'art. 412 c.c. *"Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, **possono essere annullati** su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.*

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno".

Il termine di prescrizione per le azioni di annullamento è di 5 anni e decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

8. Cessazione e sostituzione dell'amministratore di sostegno

Il nostro legislatore all'art. 413 c.c. dispone che è possibile chiedere la **cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno**.

Ciò può accadere quando:

- ✓ lo stesso beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall'art. 406 c.c., ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore
- ✓ quando questa si sia rivelata inadatta a realizzare la piena tutela del beneficiario

La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall'art. 406 c.c.. L'istanza va comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.

9. Il compenso per l'amministratore di sostegno

In merito al compenso previsto per l'incarico di AdS la legge 9 gennaio 2004 n. 6 che introduce nel Codice il nuovo istituto nulla dice in ordine alla retribuzione. Si applica quindi il disposto dell'art. 379 c.c., cui fa riferimento l'art. 411 c.c., concernente la **naturale gratuità dell'ufficio di tutela**, salva la possibilità, per il Giudice Tutelare, di assegnare al Tutore, in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione, un'equa indennità.

L'incarico dell'Amministratore è quindi essenzialmente gratuito e l'eventuale somma che il Giudice Tutelare stabilisse di erogare avrà il carattere di indennità tesa a ristorare l'amministratore per il tempo dedicato alle funzioni proprie dell'incarico e delle spese sostenute. Indubbiamente la gratuità di tutti gli uffici di protezione discende anche dal fatto che tale dovere è in genere connesso al legame familiare che di solito unisce le due figure del protetto beneficiario e del tutore/amministratore di sostegno. Ci si interroga invece sulla natura dell'indennità nel caso in cui l'incarico venga affidato ad un terzo, ad esempio avvocato o commercialista, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività che rientrano nelle proprie competenze professionali, tecniche o giuridiche.

In materia si evidenzia un evidente contasto tra la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di merito.

In passato l'Agenzia delle entrate si era pronunciata per la non imponibilità delle somme corrisposte all'amministratore di sostegno, affermando che "l'equa indennità percepita dall'istante in qualità di tutore (...) non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF ed ai fini dell'IVA e di conseguenza non sussistono obblighi di rilascio di documenti validi ai fini fiscali"; da ciò era persino derivata la non deducibilità dal reddito professionale dei costi sopportati in inerenza alla funzione di ADS (Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, risposta all'interpello prot. 8929 di data 31 marzo 2011; nello stesso senso Direzione Regionale della Lombardia nella risposta all'interpello prot. 17366 di data 29 marzo 2008). Più recentemente, tuttavia, l'Agenzia ha modificato radicalmente la propria posizione, con la risoluzione n. 2/2012, a seguito dell'interpello presentato da un avvocato al quale era stato affidato detto incarico.

Risoluzione Ag. Entrate 9.1.2012 n. 2

L'indennità riconosciuta al professionista-avvocato in relazione all'incarico di amministratore di sostegno rappresenterebbe un vero e proprio compenso per lo svolgimento dell'attività professionale e, come tale, da assoggettare ad IRPEF e IVA; a tale caso non sarebbe direttamente applicabile la pronuncia della Corte Costituzionale 6.12.88 n. 1073⁴, che esaminava il diverso istituto della tutela dell'interdetto esercitata da un parente dell'incapace.

La giurisprudenza successiva, in prevalenza, non ha ritenuto condivisibile tale interpretazione: tra le sentenze più significative si evidenziano le seguenti.

Tribunale di Varese 20.3.2012 *"L'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno non costituirebbe un componente rilevante ai fini reddituali e ai fini IVA in quanto rappresenterebbe un importo volto a compensare il professionista delle spese sostenute e delle perdite subite nello*

⁴ **Corte Cost. 6.12.1988 n. 1073** - L'equa indennità che il giudice tutelare può assegnare al tutore non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio dell'interdetto, obbligo personale non delegabile a sostituti. Non è specificamente indennizzabile, invece, l'eventuale opera svolta dal tutore per la cura della persona dell'interdetto ...

svolgimento dell'incarico. In forza del rinvio operato dall'art. 411 c.c. all'art. 379 c.c., risulterebbe pienamente compatibile con l'istituto dell'amministrazione di sostegno la pronuncia della Corte Costituzionale n. 1073/88, la quale ha affermato la natura non retributiva dell'indennità percepita dal tutore dell'interdetto. Tale trattamento (non imponibilità) opera a prescindere dal fatto che l'amministratore sia un privato (un parente, un conoscente dell'incapace, ecc.) oppure un professionista dotato di partita IVA autonoma."

C.T. Prov. Trieste 19.6.2014 n. 283/2/14 – *"L'indennità corrisposta all'amministratore di sostegno è erogata allo scopo di tenerlo indenne dalle "perdite" patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell'incarico e mira a risarcire l'incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane, a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo. L'indennità non perde la sua natura a prescindere dal fatto che l'amministratore nominato sia un privato o un professionista."*

C.T. Reg. Trieste 4.7.2016 n. 218/3/16 – *"L'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 379 c.c. da parte del giudice tutelare non è soggetta ad IVA in quanto non ha natura retributiva, bensì compensativa, indipendentemente dalla circostanza che l'assegnatario sia titolare di reddito di lavoro autonomo. Non è condivisibile, pertanto, l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 9.1.2012 n. 2, e richiamato dalla ricorrente..."*

La questione non è di immediata soluzione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 379 c.c. (al quale l'art. 411 rimanda), laddove riconosce la facoltà al Giudice Tutelare di assegnare al tutore/amministratore di sostegno un'equa indennità e di autorizzare lo stesso a farsi coadiuvare nell'amministrazione da terzo "retribuito" (coadiutore).

L'equa indennità ha così carattere compensativo e non remunerativo (Corte Cost. Ord. 6 dic. 1988, n. 1073) e il compenso remunerativo va invece al coadiutore, anche continuativo, dell'Amministratore di sostegno.

In materia appare condivisibile l'orientamento espresso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (vedi documento pubblicato dal titolo "Compensi liquidati dal Giudice Tutelare al chiamato all'incarico di Amministratore di Sostegno – Profili Tribunari") in base al quale, nel caso in cui le due figure coincidano, appare ragionevole ritenere che all'amministratore di sostegno "professionista" competa l'indennità per l'espletamento delle funzioni più astrattamente istituzionali e la giusta remunerazione per le (non semplici) incombenze amministrative, altrimenti assegnate a terzi. Il legislatore quindi fa salva la categoria dell'equa indennità (corollario della gratuità e obbligatorietà della prestazione), ma per quanto attiene invece all'opera professionale che soltanto il professionista qualificato può assicurare e che altrimenti potrebbe prestare in qualità di coadiutore permanente e/o di consulente, il compenso, commisurato all'entità del patrimonio, alla quantità e qualità dell'opera svolta, al risultato ottenuto, a professionalità e diligenza profuse, liquidato dal Giudice Tutelare, non può che qualificarsi alla stregua di corrispettivo spettante a professionista chiamato a funzioni ausiliarie dell'Amministrazione di Giustizia.

Il Giudice Tutelare potrà liquidare le due fattispecie di compensi, l'uno compensativo, l'altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno.

Tenuto conto delle considerazioni svolte precedentemente, si ritiene opportuno, in caso di nomina di un professionista, che già nel ricorso presentato al Giudice Tutelare si faccia espresso riferimento alla previsione di un compenso, anche in aggiunta alla semplice indennità, per lo svolgimento delle attività non meramente istituzionali, che richiedono una qualifica professionale.

Qualora il decreto di nomina non contenga alcuna indicazione in merito al compenso, è opportuno che lo stesso professionista nominato formuli un'apposita istanza al fine di richiedere espressamente al Giudice Tutelare la previsione di un compenso e/o i criteri di determinazione del medesimo.

Allegato 1 - FAC-simile di un ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno

**RICORSO PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
ALL'UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

Presso il Tribunale di _____

Il/la sottoscritto/a (ricorrente) _____, nato/a a _____ il
_____ (C.F. _____) e residente a _____ (____) in via
_____ n. _____, tel. _____, cell. _____;
nella sua qualità di _____ del signor / della signora _____ nato/a a
_____ il _____ (C.F. _____) e residente a _____
(____) in via _____ n. _____, tel. _____, cell. _____
ed ivi abitualmente dimorante;
oppure
e domiciliato a _____ (____) in via _____ n. _____;

PREMESSO

- che il/la predetto/a signor/signora (beneficiario) _____ si trova nella impossibilità parziale/ totale/ temporanea/ permanente di provvedere ai propri interessi a causa di infermità (oppure: di menomazione) fisica (oppure: psichica);
- che il/la signor/signora _____ è affetto/a da _____ come risulta da documentazione medica e pertanto non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi;
- che si rende quindi necessario provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno che possa rappresentare / assistere) il/la signor/signora _____ nel compimento degli atti di seguito precisati;
- tutto quanto premesso, lo scrivente

CHIEDE

- l'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge 6/2004 nell'interesse del/della signor/ra _____ ed indica quale amministratore di sostegno la persona del signor) _____, nato/a a _____ il
_____ (C.F. _____) e residente a _____ (____) in via
_____ n. _____, tel. _____, cell. _____ affinché possa rappresentarlo e/o assisterlo nel compimento dei seguenti atti senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione:

(segue elenco preciso dettagliato dei compiti che l'amministratore di sostegno dovrà svolgere, a titolo esemplificativo e sommariamente:

- compiere gli adempimenti per l'assistenza e le cure socio assistenziali del beneficiario;
- procedere all'acquisto e/o al pagamento dei beni essenziali per le esigenze e la qualità della vita del beneficiario come ad esempio alimentari, vestiario e medicinali;
- occuparsi del pagamento delle utenze e della manutenzione della casa, nonché di ogni altra richiesta connessa:
- riscuotere ogni beneficio economico, etc.)
- che trattandosi di infermità permanente la nomina avvenga a tempo indeterminato oppure
- che trattandosi di infermità temporanea la nomina venga effettuata per mesi _____

A sostegno della domanda, si allega la seguente documentazione:

1. Copia integrale del certificato di nascita del beneficiario;
2. Documentazione medica attestante l'infermità ovvero la menomazione psicofisica del beneficiario che determinano la sua incapacità parziale o totale di provvedere ai propri interessi;

3. Documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario (redditi, pensione, stipendi, assegni di accompagnamenti, rendite, conti correnti, titoli, estratti conto, dichiarazione dei redditi, immobili, etc.);
4. Documenti attestanti l'eventuale opposizione dei parenti prossimi alla domanda di amministrazione di sostegno;
5. Eventuale certificato medico di in trasportabilità che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere la sede del Giudice Tutelare (rilasciato da struttura medica che ospita il beneficiario o da medico specialistico in caso di permanenza presso la propria abitazione);
6. Altro (fotocopia del documento di identità del ricorrente e del beneficiario, marca da bollo, etc.)

Il ricorrente indica, inoltre, le generalità e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli), del coniuge e dei conviventi del beneficiario a lui noti:

Il ricorrente si impegna ad informare detti soggetti circa l'udienza fissata dal Giudice Tutelare e a fornire prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa (attraverso presentazione di ricevuta di ritorno di una raccomandata o dichiarazione scritta e firmata dall'interessato).

A sostegno della presente richiesta il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana e alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche, educative, indica:

A) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo:

B) Le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di sostegno:

C) Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere

D) le principali spese e i principali bisogni del beneficiario

pertanto, si indica in euro _____ mensili il limite di spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con le rendite del beneficiario.

In ipotesi di richiesta di nomina di un professionista

Il ricorrente indica in € mensili/annui il compenso da corrispondere al nominato amministratore di sostegno oltre contributi ed iva come per legge ed i rimborsi spese per €)

Ravvisandosi ragioni di urgenza, lo scrivente evidenzia la necessità di provvedere al compimento immediato degli atti di cui appresso, per i seguenti motivi

_____, li _____
Il ricorrente

Allegato 2 - FAC-simile di Rendiconto

TRIBUNALE DI _____

ALL'ILL.MO GIUDICE TUTELARE

RENDICONTO SEMESTRALE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO RG. _____

Il sottoscritto Dottore Commercialista _____ iscritto all'ordine di _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), con studio in _____, Via _____ – fax n. _____, PEC _____ – nella sua qualità di Amministratore di Sostegno – nominato con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di _____ del _____, RG. _____ - del Sig. _____, nato a _____ il _____ e attualmente domiciliata presso _____ sita in _____, località _____, provvede a relazionare il Giudice Tutelare sull'attività svolta in favore del Sig. _____ dal mese di xx/2018 a quello di xx/2018.

oooooooo

- Il Sig. _____ è da tempo affetto da... e pertanto risulta ricoverata presso la struttura/domiciliata nella propria abitazione. Per il soggiorno nella struttura la retta mensile viene versata dal sottoscritto Amministratore mediante bonifico bancario dal c/c intestato al Sig. _____ tenuto conto che la USL 5 partecipa alla retta per la somma di Euro 3,54 al giorno mentre l'amministrato per Euro 51,52 giornalieri. Nel semestre di riferimento per il presente rendiconto, pertanto, sono stati sostenuti i seguenti esborsi: per il mese di xxx Euro xxx (come da fattura n. _____ del xx), per il mese di xxx Euro xxx (come da fattura n. _____ del xx), **(Doc. n. 1).**

Dal 01.04.2018 la società _____ S.r.l., proprietaria della Residenza Sanitaria Assistenziale _____ per motivi amministrativi ha sostituito la Cooperativa sociale _____ nella fatturazione delle quote sociali agli Ospiti e delle quote sanitarie agli Enti Pubblici nonché nella fatturazione delle rette di degenza della medesima struttura (nuovo IBAN: _____); dalla suddetta data il pagamento delle rette non sarà più anticipato, ma posticipato, pertanto il versamento effettuato nel mese di xx/2018 sarà effettuato come deposito cauzionale.

- In data 18.02.2016 ho prelevato e versato alla Cooperativa _____ la somma contante pari ad Euro 220,00 al fine di provvedere alle esigenze strettamente personali dell'Amministrato che esulano dalla retta mensile corrisposta alla Residenza sanitaria assistenziale; l'Amministrato, infatti, sostiene costi inerenti le attività ricreative che il Centro organizza nonché mensilmente le spese riguardanti la cura della sua persona (a titolo esemplificativo nel mese di xx/2018 ha corrisposto al barbiere la somma di Euro 39,77) (**Doc. n. 2-3**).
- Il Sig. risultava proprietario con la sorella, rispettivamente per $\frac{3}{4}$ e per $\frac{1}{4}$, di un'unità immobiliare sita in _____, Via _____, per cui è stata ottenuta l'autorizzazione di vendita con Provvedimento del Giudice Tutelare del 21/05/2015-23/05/2015 (**Doc. n. 4**), come già segnalato nel precedente rendiconto semestrale. Al fine di procedere alla vendita della suddetta unità immobiliare si è reso necessario ottenere la sanatoria relativa ad alcuni lavori di ampliamento e copertura della terrazza difformi rispetto alla normativa vigente. Ho pertanto preso contatto con il Geom. _____ per effettuare la presa d'atto e l'accertamento di conformità necessari a promuovere la suddetta richiesta di sanatoria, come già specificato nel rendiconto relativo alla compravendita. I compensi spettanti al Geom. _____ per la prestazione effettuata ammontano ad un totale di Euro 3.315,50, che per il pagamento è stata così suddivisa: Euro 1.137,80 in acconto (come da fattura n. _____ del 18/09/2015) e Euro 2.177,70 a saldo (come da fattura n. 15/2016 del 12/04/2016) (**Doc. n. 5**).
- In data xxx ho provveduto ad effettuare il bonifico dell'importo di Euro 159,68 a saldo degli oneri condominiali dovuti per la suddetta unità immobiliare (**Doc. n. 6**).
- In data xxx l'appartamento è stato venduto; dall'alienazione dell'immobile è stata ricavata la somma pari ad Euro 115.000,00 che è stata così distribuita: all'amministrato _____ sono stati assegnati Euro xxx mentre alla Sig.ra Euro xxx dovutale *pro quota* (**Doc. n. 7**).
- Le spese per l'intermediazione immobiliare ammontavano ad Euro 4.209,00 e sono state per il momento interamente sostenute dal Sig. _____, sorella dell'Amministrato (**Doc. 8**). Procederemo a breve ad effettuare le debite e rispettive

compensazioni tra gli esborsi eseguiti dall'Amministrato (compensi dovuti al Geom. _____) e quelli eseguiti dalla sorella Sig.ra _____ (spese per l'intermediazione immobiliare), così da regolarizzare *pro quota* le somme dovute.

- Il Sig. _____ è intestatario del c/c n. _____ in essere presso il Gruppo Bancario Popolare, filiale di _____, il cui saldo attivo al xxx ammontava ad un totale di Euro xxx (**Doc. n. 9**).

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. fatture Residenza Sanitaria Assistenziale _____;
2. ricevuta bancaria del prelievo di Euro 220,00 del xxx;
3. ricevuta spese per la cura della persona;
4. provvedimento del Giudice Tutelare del 21/05/2015-23/05/2015;
5. fattura n. _____ e fattura n. _____ Geom. _____;
6. bonifico del 31/03/2016 inerente al pagamento degli oneri condominiali;
7. contratto di compravendita stipulato in data xxxx;
8. fattura n. _____ del _____;
9. estratto del conto corrente bancario n. _____ al xxx.

Con ossequio,

_____ lì,

Dottore Commercialista

Commissione Studio Attività Ausiliarie di Giustizia

Consiliatura 2017 - 2020

Presidente

Dott. Marco Bonfiglio

Consigliere Delegato

Dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli

Segretario

Dott.ssa Chiara Calvani

Componenti

Dott.ssa Francesca Agrelli
Dott.ssa Laura Agudio
Dott. David Bacci
Dott. Fausto Baggiani
Dott. Paolo Barnelli
Dott.ssa Irene Bertelli
Dott.ssa Erika Bonechi
Dott.ssa Angela Bozzano
Dott. Matteo Dell'Innocenti
Dott.ssa Greta Froli
Dott. Andrea Gambuzza
Dott. Michele Gelli
Dott. Luigi Giglioli
Dott. Pasquale Giovinazzo
Dott. Fabiano Longo
Dott.ssa Katusca Orsucci
Dott. Francesco Rossi